

**BOZZE DI STAMPA**  
**31 gennaio 2011**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.100**

MAZZATORTA, BODEGA

*Al comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:*

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

---

##### **1.5**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».

---

**1.6**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);».

---

**1.7**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Al comma 1, allegato B ivi richiamato, inserire la seguente direttiva:*

«2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio».

---

**1.8**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere il primo periodo;*

*b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.2**

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,  
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 3.**

**3.1**

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,  
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 5.

#### G5.100

LEGNINI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 14-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, stabilisce il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea; tale principio comporta l'impossibilità di norme o prassi che producano effetti discriminatori tra cittadini italiani e cittadini comunitari, ed ha ispirato il disegno di legge n. 2322 in esame;

con l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, è stata disposta fino al 31 dicembre 2011 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero, qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana in relazione a controversie connesse a detti titoli esecutivi;

il medesimo articolo stabilisce altresì che i procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa non possono essere proposti e se proposti sono sospesi; tali previsioni si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

con sentenza n. 5044/2004, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'immunità degli Stati esteri non possa assumere rilievo quando siano stati commessi crimini internazionali e che quindi la responsabilità degli Stati possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria italiana, citando in tal senso una inequivoca normativa convenzionale;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a stabilire che le norme stabilite all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, non si applichino ai titoli esecutivi e ai procedimenti civili, penali ed esecutivi che sono fondati sui fatti che costitui-

scono gravi crimini di guerra, crimini contro l'umanità e gravi atti terroristici;

ad assicurare che, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana, che garantisce a tutti di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto dell'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, alla parte interessata al procedimento sia concessa la facoltà di godere della protezione diplomatica.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6.

#### 6.1

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
PORETTI, MARINARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 7.**

**7.300**

LANNUTTI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 9.**

**9.200**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.201**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «"Roma capitale"» inserire le seguenti: «e alla sua area metropolitana, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,».*

---

**Art. 10.**

**10.200**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.201**

D'ALIA, TOMASELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.202**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento di esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze del territorio di riferimento».

---

**10.203**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) garantire che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;».

---

**10.204**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**10.205**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che l'esercizio delle attività di guida turistica non sia subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza».*

---

**10.206**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali non possono derivare vincoli territoriali all'esercizio della professione di guida turistica;»*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G10.100**

ADERENTI, BODEGA, MAZZATORTA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio sulla base dei criteri nel medesimo specificati;

la riforma è finalizzata ad individuare requisiti minimi per l'accesso alla professione, nonché a prevedere percorsi formativi omogenei e modalità attuative uniformi per l'esercizio della medesima; è importante garantire che il riordino della professione di guida turistica non comprometta quei percorsi formativi preordinati alla conoscenza di specifiche aree del territorio nazionale;

a tale esigenza sembra fare riferimento il comma 1, lett. *d*), che prefigura la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

data la ricchezza e varietà del patrimonio turistico nazionale, è necessario riconoscere alle Regioni adeguati spazi di intervento nella determinazione di percorsi formativi mirati volti a valorizzare le peculiarità storico-artistiche, culturali o ambientali di ciascun territorio;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 10, a preservare e promuovere il ruolo delle Regioni quali soggetti istituzionali deputati alla valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale o ambientale dei territori di rispettiva competenza attraverso la definizione di speciali percorsi formativi per le guide turistiche.

---

### **G10.101**

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

fin dalla firma dei primi trattati, il nostro paese ha sempre manifestato grande attenzione all'integrazione europea, sia all'inizio con la libera

circolazione delle merci e dei beni, sia successivamente con la libera circolazione delle persone, sia in fine con la libera circolazione delle professioni, e che tuttavia non si è mai ritenuto che questa spinta d'apertura all'Europa si sarebbe potuta, per paradosso, incarnare in azione a discapito dei residenti del nostro territorio nazionale;

un caso eclatante si è verificato col riconoscimento della qualifica professionale e l'abilitazione dei maestri di sci: le regioni e le province autonome hanno disciplinato l'esercizio nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani;

per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è automatico se per periodi limitati (stabiliti da norme regionali) mentre così non è se gli stessi titoli sono stati conseguiti da italiani che si trovavano temporaneamente all'estero;

la Provincia Autonoma di Trento, in particolar modo, si è più volte distinta penalizzando i residenti pur in parità di titoli posseduti, e si è prodigata affinché il riconoscimento del brevetto di maestro di sci e lo svolgimento della professione, in Italia e nei Paesi della Comunità Europea, risultasse «non uguale» per tutti;

nella legislatura XV, in Commissione 14<sup>a</sup> del Senato furono approvate osservazioni della Commissione sull'A.G. n. 134 di cui: «...valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di perequazione tra i requisiti professionali richiesti alle persone residenti nel territorio nazionale e i requisiti connessi con il riconoscimento delle qualifiche richiesti ai lavoratori residenti in un altro Stato europeo che vengono ad esercitare la professione in Italia, al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani». Nella stessa occasione intervenne in discussione generale il Sen. Stiffoni il quale nell'esprimere il proprio voto favorevole alla proposta di parere proponeva l'inserimento rafforzativo «... di una specificazione per cui l'applicazione della direttiva in parola in nessun caso può comportare forme di discriminazioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Paesi membri dell'Unione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica di maestro di sci»;

sulla base di quanto detto, e nonostante ripetute osservazioni sottoposte alla Provincia Autonoma di Trento, la stessa continua ad ignorarne l'importanza dell'equipollenza europea del riconoscimento, penalizzando così i pochi giovani italiani (trentini) abilitati all'estero (per lo più durante il loro corso di studi universitari) dotati delle medesime abilitazioni di quei professionisti provenienti da Stati membri (e abilitati nei rispettivi Paesi) ai quali è invece concesso l'insegnamento della pratica dello sci, come le direttive europee prevedono, discriminando di fatto questi primi nell'esercizio temporaneo della professione nel loro stesso Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo ad intervenire:

allo scopo di, eliminare ogni forma di contrasto con le disposizioni comunitarie, eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di professionisti italiani, in fine legittimando e ripristinando la parità dei titoli per la qualifica di maestro di sci su tutto il territorio nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 11.

#### 11.200

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;

b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell’ambito dei procedimenti restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica»;

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l’utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l’accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi»;

d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l’imposizione di maschere d’emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella

stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

*d-bis)* rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sotto utilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

*d-ter)* definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;

*e)* al comma 3, dopo la lettera *e)* inserire le seguenti:

«*e-bis)* prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

*e-ter)* prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

*f)* al comma 3, lettera *f)*, dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;

*g)* al comma 3, lettera *h)*, sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;

- h) al comma 3, sopprimere la lettera l);
- i) al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet»;

- l) al comma 3, sopprimere la lettera o);
  - m) al comma 3, sopprimere la lettera p);
  - n) al comma 3, sopprimere la lettera q);
- 

### **11.201**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».*

---

### **11.202**

GERMONTANI, SAIA, PEDICA

*Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;»

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».*

*Al comma 3, lettera q) sostituire le parole: «nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».*

---

### 11.203

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».*

---

### 11.204

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

*c-bis)* armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

---

### 11.205

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi

di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

*d-bis*) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

*d-ter*) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

---

## 11.206

D'ALIA, MARINARO

*Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni introducendo metodi proporzionati allo sviluppo della rete e alle esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, per la rintracciabilità per esigenze di giustizia, degli utenti di servizi per l'accesso a *internet* con tecnologie senza fili messi a disposizione da terzi, attraverso l'identificazione anche indiretta, per il tramite di utenze cellulari o altri strumenti. Per l'identificazione degli strumenti tecnologici sono sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet* e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;».

---

**11.207**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

*e-ter*) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

---

**11.208**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».*

---

**11.209**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».*

---

**11.210**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Al comma 3 sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali, della Direzione nazionale antimafia, del Dipartimento informazioni per la sicurezza, quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE».

---

**11.211**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*

---

**11.212**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito *internet*».

---

**11.213**

VITA, VIMERCATI, DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 3, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «e definizione degli obblighi regolamentari»;

b) *dopo le parole:* «delle condizioni di» *sostituire le parole:* «mercato nazionali e subnazionali» *con le parole:* «tali mercati».

---

**11.214**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sopprimere la lettera o).*

---

**11.215**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sopprimere la lettera p).*

---

**11.216**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,  
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Al comma 3, sopprimere la lettera q).*

---

**11.217**

ZANETTA, BORNACIN

*Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino  
a: «di cui al comma 1,» con la seguente: «indipendenti».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiun-  
gere le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di pre-  
venire eventuali sovrapposizioni di competenze.».*

---

**11.218**

VITA, VIMERCATI

*Al comma 3, lettera q), sostituire dalle parole: «per le garanzie» fino  
alle parole: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico,», inse-  
rire le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di pre-  
venire eventuali sovrapposizioni di competenze.».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G11.100**

MAZZATORTA, BODEGA

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 2322 recante «Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame, recepisce le direttive europee volte a rafforzare il mercato interno dei Paesi europei e, in particolare, a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e a promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio e delle reti *wireless*;

fra i principi e i criteri direttivi generali a cui i decreti legislativi devono attenersi per l'attuazione delle suddette normative, si prevede, alla lettera *m*), l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale comporta una situazione di disagio per gli Enti locali che devono ospitare le nuove reti, sia dal punto di vista estetico-ambientale a causa dell'impatto visivo, sia dal punto di vista igienico-sanitario a causa dei rischi per la popolazione derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, sia dal punto di vista del regolare svolgimento delle attività e dei servizi del territorio, in conseguenza della realizzazione di scavi sul suolo pubblico;

impegna il governo:

a prevedere, contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 del provvedimento in esame, un piano di riconoscimenti economici a titolo di compensazioni territoriali a favore degli enti locali che subiscono disagi a causa dell'installazione delle nuove reti di telecomunicazione sul proprio territorio.

---

## EMENDAMENTI

### 11.0.300 [già 1.2 (testo 3)]

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

*d)* introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

*e)* prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

*f)* in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

*g)* conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

*h)* introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

*i)* prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

*l)* ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

*m)* prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

*n)* conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i

rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

*o)* prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera *n)*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

#### **11.0.301 [già 1.2 (testo 2)]**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

*b)* prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della

vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

*c)* prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

*d)* introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

*e)* prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

*f)* in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

*g)* conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

*h)* introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

*i)* prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenerne;

*l)* ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del

trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

*m)* prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

*n)* conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

*o)* prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

#### **11.0.302 [già 1.3 (testo 2)]**

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento alla necessità di introdurre nell'ordinamento interno modalità di uscita dal territorio nazionale

diverse dall'espulsione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. I decreti legislativi di cui al comma I sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

b) garantire l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

c) tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

d) prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, con l'emissione di un titolo di «soggiorno temporaneo» di durata compresa tra sette e trenta giorni che garantisca al migrante la possibilità e il tempo necessario per organizzare il proprio ritorno volontario; garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

e) inserire meccanismi premiati nei confronti del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare che collabora alla propria identificazione, con la esplicita previsione della possibilità di revocare l'espulsione di quanti aderiscono all'opzione del ritorno volontario, riducendo il periodo di divieto di reingresso per i medesimi soggetti;

f) prevedere campagne di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

g) garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

h) garantire procedure eque e trasparenti e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali».

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

## PROPOSTA DI STRALCIO

### Art. 12.

#### **S12.1**

BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL  
VECCHIO, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Stralciare l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI

### 12.200

D'ALIA, LUSI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.201

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,  
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.202

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI  
NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.203

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI  
NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:

l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;

m) assicurare la piena garanzia della *par condicio creditorum*, prevedere il divieto di costituzione del *trust* nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;

2) alla lettera o) *sopprimere le parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;

3) alla lettera p) *sopprimere le parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;

4) alla lettera r) *aggiungere, in fine, le parole*: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i principi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G12.100

GERMONTANI, SAIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010».

L'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevede che la disciplina fiscale del nuovo contratto di fiducia sia modellata su quella prevista in materia di trust. In particolare, la citata lettera *r*) prevede che siano dettate «ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*».

Nell'impostazione della norma di delega prevista dall'articolo 11 del disegno di legge, il negozio fiduciario si configura come un mandato attraverso cui il fiduciante (mandante) trasferisce al fiduciario (mandatario) la proprietà temporanea di beni mobili e/o immobili, affinché il fiduciario compia uno o più atti giuridici per conto del fiduciante (ne curi, cioè, l'amministrazione secondo le indicazioni ed istruzioni del fiduciante). Fattore caratterizzante di tale negozio è, dunque, il trasferimento della proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un canto, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non se ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne tomi proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto, salva l'eventuale assegnazione a terzi (i beneficiari individuati e/o il terzo garantito).

Il riferimento alla disciplina fiscale vigente in materia di trust va chiaramente intesa nel senso dell'estensione al nuovo contratto fiduciario del regime – previsto agli effetti delle imposte sui redditi dal TUIR – dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti all'effettivo titolare dei redditi stessi, e cioè al soggetto portatore dell'effettiva capacità contributiva. Pertanto, per effetto di tale rinvio, le imposte sui redditi graveranno sul fiduciante o sugli eventuali terzi beneficiari, in quanto individuati come destinatari dei redditi prodotti, e non già sul fiduciario, solo incaricato dell'amministrazione dei beni conferiti in fiducia.

Per quanto concerne le imposte indirette (le cd imposte d'atto), va tenuto conto della peculiare caratteristica del contratto in esame, per cui è trasferita solo la proprietà temporanea dei beni conferiti in fiducia. Pertanto, il coordinamento con la disciplina del *trust* – che prevede l'applicazione delle imposte d'atto fin dal momento del conferimento dei beni in *trust*, realizzandosi in tale momento un trasferimento della piena proprietà

dei beni per effetto della creazione di un vincolo di destinazione con effetti traslativi – va fatto tenendo conto della mancanza di tale effetto traslativo al momento di conclusione del contratto ovvero, nel caso di loro eventuale assegnazione a terzi, del differimento dell'effetto traslativo della proprietà solo al momento della chiusura o scioglimento del contratto.

Deve infine tenersi conto, sia agli effetti delle imposte dirette che agli effetti delle imposte indirette, che il contratto di fiducia potrà trovare elettivo campo di applicazione anche con riferimento ai beni immobili. Come è noto, a livello ordinamentale, la fiscalità immobiliare dovrebbe essere oggetto di un approfondito riordino, in quanto tale settore dovrebbe essere oggetto di devoluzione ai Comuni nel più ampio progetto di federalismo fiscale municipale. La concreta implementazione della disciplina fiscale del contratto di fiducia dovrà, pertanto, essere coordinata anche con tale futuro scenario.

impegna il Governo:

a dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevedendo:

agli effetti delle imposte sui redditi, l'applicazione al contratto di fiducia del regime fiscale di diretta imputazione per trasparenza dei redditi prodotti al fiduciante o eventualmente ai beneficiari individuati, se ed in quanto destinatari dei redditi prodotti;

agli effetti delle imposte indirette, l'applicazione delle imposte d'atto solo nel caso e solo al momento in cui si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti in fiducia, con esclusione in particolare, al momento di conclusione del contratto, dell'applicazione dell'imposta prevista per l'apposizione dei vincoli di destinazione con effetti traslativi della proprietà.

A prevedere nei provvedimenti di devoluzione ai Comuni della fiscalità relativa al settore immobiliare apposite disposizioni di coordinamento che diano attuazione ai principi sopra enunciati nel caso di conferimento in fiducia di beni immobili.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.200

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo*, aggiungere il seguente:

#### «Art. 11-bis

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

*b)* prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

*c)* prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

*d)* al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità

competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

*e)* prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

*f)* verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».

---

**Art. 14.**

**14.300**

MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 14.**

*(Procedura d'infrazione n. 2008/4908)*

1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 *ex* articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;
- b)* riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;
- c)* suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera *b)* tra comuni, regioni e Stato;
- d)* obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma.

2. Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera *d)*, provvedono a stabilire:

- a)* il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;
- b)* la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime;
- c)* l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera *a)* del presente comma;
- d)* i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizza-

zione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

e) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

f) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

g) i casi in cui le concessioni demaniali nuove o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

h) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

3. Le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992, e di ogni altra norma dello Stato facenti riferimento alle concessioni demaniali, cessano di avere vigore a partire dalla data di entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 2.

4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea"».

---

## 14.200

GRANAIOLO, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli con-

cessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali».*

---

**Art. 16.**

**16.300**

BELISARIO, CAFORIO, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.200 [già 11.0.9 (testo 2)/7]**

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro  
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 6, dopo le parole: «1990, n. 185», inserire le seguenti:  
«con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai Capi II e IV,».*

---